



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 28 APR. 2021

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del sig. Giuseppe Capparelli, dell'Operatore Tecnico Addetto Assistenza – Cat. B a tempo indeterminato.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 28 APR. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taveriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 28 APR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che per l'anno 2021 le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni di età anagrafica (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione;

Rilevato che in data 06/04/2021 il sig. Giuseppe Capparelli, nato a Acquaformosa il 06/04/1956, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Addetto Assistenza – Cat. B a tempo indeterminato, ha acquisito, oltre ad un diritto autonomo a pensione (pensione di anzianità con almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo), anche il diritto all'assegno pensionistico (3 mesi dal raggiungimento di detto requisito);

Fatto presente che:

- le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio sono state predisposte dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;

Richiamati

- l'articolo 12 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: "La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.";
- la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 28 APR. 2021

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", che al punto 2.1 ribadisce che: *"Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011..."*;

- la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che: *"In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia."*
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 comma 10 stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...)"*;
- il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28/03/2019, recante disposizione in merito alla "Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali", che all'art.15 comma 1 e 2 recita: *"1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 28 APR. 2021

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di collocare a riposo per raggiunti limiti di età sig. Giuseppe Capperelli, nato a Acquaformosa il 06/04/1956, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Addetto Assistenza – Cat. B a tempo indeterminato, con effetto dal 01/05/2021 (ultimo giorno di servizio 30/04/2021);
2. che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
3. di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
4. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(ATTI n. 2021.1.4.10.1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 28 APR. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 29 APR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 0 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Depadi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]